

Prot. n. 5743 /VI.3.3

Trentola Ducenta, 30/10/2023

Ai Genitori
Sito web / sez.
famiglie

Oggetto: contributo genitori obbligatorio per assicurazione alunni - CHIARIMENTI

Gent.mi genitori,

si comunica che per l'anno scolastico 2023/2024 il Ministero dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali ha esteso la copertura assicurativa obbligatoria erogata dall'INAIL, per alunni e personale scolastico limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa. In particolare:

Visti	l'articolo 1, comma 3, n. 28 e dall'articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Vista	la nota INAIL n. 3159 del 17 marzo 2021;
Vista	la nota MI n. 688 del 05 maggio 2021;
Visto	l'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
Vista	la circolare INAIL n. 45 del 25 ottobre 2023;

Di seguito si evidenziano le novità previste dall'ultimo intervento normativo in termini di copertura assicurativa obbligatoria INAIL, unitamente alle garanzie offerte dalla polizza assicurativa privata stipulata dall'istituzione scolastica.

TUTELA ASSICURATIVA PRECEDENTE ALL'ART.18 DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48 (ALUNNI)

La copertura assicurativa Inail degli alunni e studenti, era prevista **a partire dalla scuola primaria** e trovava applicazione esclusivamente per gli eventi lesivi accaduti durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche, incluse le prove d'esame; ivi comprese esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, i viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell'ambito dell'offerta formativa.

Sono esclusi gli infortuni in itinere.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli alunni a terzi, o dagli stessi subiti (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta).

ESTENSIONE - TUTELA ASSICURATIVA IN BASE ALL'ART.18 DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48 (ALUNNI)

Sono assicurati anche gli alunni della **scuola dell'infanzia**, finora esclusi dalla tutela ma da sempre coperti dalla scuola mediante l'assicurazione integrativa privata.

L'assicurazione si estende all'attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).

Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).

Restano esclusi gli infortuni in itinere.

Resta esclusa la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

ESTENSIONE - TUTELA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PRIVATA STIPULATA DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

In attesa di chiarimenti e note ufficiali integrative da parte del Ministero dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali e dall'INAIL, arrivati solo il 27 ottobre 2023, la scuola ad inizio anno scolastico, al fine di garantire la massima sicurezza e tutela per gli alunni iscritti, ha ritenuto opportuno non rinunciare alle condizioni contrattuali della polizza assicurativa integrativa.

In relazione alla suddetta polizza, sono previste le **seguenti estensioni**:

- **Indennizzo al 100% per danni agli occhiali ed effetti personali**, sempre compresi anche senza infortunio;
- **Massimale rimborso per spese mediche** senza applicazione di franchigia o scoperti anche nel caso in cui l'assicurato non si avvalga del servizio sanitario nazionale (la polizza include quelle fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per occhiali e apparecchi acustici e contemplano diarie da gesso e da ricovero ospedaliero);
- **Copertura del rischio in itinere**, con qualsiasi mezzo e senza limiti di tempo;
- Nessun limite al massimale di **Responsabilità civile** per danni causati dagli alunni a terzi, o dagli stessi subiti (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta).
- **Tutela legale o giudiziaria**. L'assicurazione integrativa assume la gestione delle vertenze in sede giudiziale e stragiudiziale, civile e penale. In più è previsto il rimborso delle spese legali entro i limiti dei massimali previsti in polizza.

Alla luce di tutti i chiarimenti forniti, nonostante le recenti estensioni limitate **SOLO all'a.s. 2023/2024**, e considerata la minima **quota per l'assicurazione integrativa di € 6,00** (tra l'altro con PagoPa detraibile al 19% nella dichiarazione dei redditi), il pagamento della polizza assicurativa integrativa privata è fortemente consigliato, in quanto garantisce concretamente una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall'INAIL.

Seguirà una circolare sulle modalità operative di pagamento della quota assicurativa alunni mediante PagoPa.

Certo della Vs fattiva collaborazione, si ringrazia.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo Graziano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93